

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno *15 marzo 2005* presso gli Uffici dell'Inail di P.le Pastore, n. 6 Roma, la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate per valutare alcuni aspetti delle disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico applicabili al personale con contratto a tempo determinato.


Le parti prendono atto della necessità di introdurre una compiuta regolamentazione in merito, in considerazione del principio di non discriminazione previsto dall'art.6 del decreto legislativo n.368/2000 e dell'applicabilità, ai sensi dell'art. 1 CCNL 9 ottobre 2003, del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale a tempo indeterminato, tranne quanto espressamente disposto dalle norme contrattuali per gli istituti da esse regolati e l'eventuale incompatibilità di istituti giuridici ed economici con la tipicità e durata del contratto a tempo determinato.

In via prioritaria e sulla base di tali criteri, le parti, considerato che dal documento in data 14 febbraio 2005 predisposto dall'Amministrazione emerge un'iniziale applicazione degli istituti della turnazione, dello straordinario, dei compensi incentivanti (produttività collettiva e progetti speciali), del trattamento di trasferta, dei buoni mensa e dei benefici assistenziali, concordano sulla conferma dell'applicazione definitiva di detti istituti al personale in questione.

Inoltre, le parti, in applicazione del citato principio di non discriminazione, concordano di estendere l'applicazione al personale con contratto a tempo determinato:

- dell'indennità di responsabilità di cui ai verbali 28 e 29. 12. 1999, purché il contratto a termine sia di durata superiore a sei mesi con erogazione della stessa a partire dal settimo mese, confermando nel contempo quanto già previsto nel verbale 11.11.2003 in ordine all'erogazione dell'indennità di Ente;
- del trattamento economico contrattuale erogato al personale a tempo indeterminato per le assenze per maternità e malattia del bambino, fatte salve le modalità di erogazione temporale vigenti per il personale a tempo determinato.

In particolare, le parti sottopongono a valutazione l'attuale situazione particolare in cui versa una parte del personale in questione - complessive 51 unità appartenenti al profilo amministrativo (A2 e B2) - il cui contratto di lavoro, pur a tempo determinato, risulta assumere carattere peculiare in quanto, già prorogato ai sensi di disposizioni di legge (legge 186/2004 e legge Finanziaria 2005), è tendenzialmente finalizzato alla stabilizzazione.



Con riferimento a tale personale (ex L.S.U.), le parti, in considerazione di quanto sopra nonché della complessiva anzianità di servizio maturata, convengono su:

- l'allineamento del numero delle ferie spettanti ai 28 giorni previsti a seguito della maturazione del triennio richiesto dalla vigente normativa contrattuale (art. 18. comma 2, CCNL 1995);
- l'applicabilità del diritto allo studio, subordinandone la fruizione alla disponibilità residua di ore nell'ambito del contingente regionale e quindi all'assegnazione prioritaria di detti permessi al personale a tempo indeterminato;
- l'integrale applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari relative alle aspettative, ai prestiti dietro cessione di stipendio ed ai mutui ipotecari.

Infine, le parti, anche in considerazione della prossima attivazione del nuovo progetto di telelavoro e della relativa sua estensione a tutto il personale a tempo indeterminato e CFL, non ravvisano, in via generale, motivi ostativi all'applicazione di detto istituto anche al personale ex LSU in questione.

Per quanto concerne la possibilità di estendere la concessione dei mutui ipotecari ai vincitori di concorso, attualmente assunti a tempo determinato, si fa riserva di valutarla nei tempi tecnici strettamente necessari.

#### LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL *Roberto Morrell*

CISL *[Signature]*

UIL *Augusto Bellelli*

C S A di Cisl- Fialp *[Signature]*

R.d.B. *[Signature]*

#### LA DELEGAZIONE

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*